

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

24

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.-Ricognizione partecipazioni possedute al 31-12-2019 – Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PATRIOLI PAOLO	SINDACO	x	
GOZZI MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
GALLARINI PIERMARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
PASTORE ALDO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
FIZZOTTI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
CRIVELLI LUCIA	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
VETRI MATTEO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
FIERRO PASQUALE	CONSIGLIERE COMUNALE		x
BERARDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
PALMA GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
		7	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. Agostino Carmeni** il quale prevede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PATRIOLI PAOLO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 15/09/2017.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/09/2017 avente ad oggetto : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 del Comune di Mandello Vitta";

Tenuto conto che il piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Dato atto che l'approvazione dell'atto di ricognizione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art.10 del T.U.S.P.;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile;


Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi in forma palese, nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
2. di dare atto che l'approvazione della "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i." rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art.10, T.U.S.P.;
3. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di stabilire che la presente deliberazione si pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
5. di dichiarare, con separata e distinta votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PATRIOLI PAOLO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. AGOSTINO CARMENI)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 31.12.2020

Mandello Vitta, li 31.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. AGOSTINO CARMENI)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data 10.01.2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mandello Vitta, li 31.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. AGOSTINO CARMENI)

